

Rep. 175/2022



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

| | |
|----------------------------|--------------|
| dott. Antonino La Malfa | Presidente |
| dott.ssa Angela Coluccio | Giudice rel. |
| dott.ssa Daniela Cavaliere | Giudice |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 65/2020 proposto da e sull'opposizione proposta da

tra

rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Valerio Di Gravio e Filippo De Luca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Barnaba Oriani 85

e

rappresentata da

rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Carteni del Foro di Lodi e Carlo Varvaro del Foro di Palermo, come da procura allegata al ricorso in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carteni sito in Milano, via Bigli n. 19.

opponente

Ritenuto in fatto.

Con ricorso ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.fall., depositato in data 4 novembre 2020, la

con sede legale in _____, "Codice Fiscale, _____
_____ ha presentato domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo.

Con decreto del 11 maggio 2021, il Tribunale ha dichiarato
aperta la procedura di concordato preventivo a carico di
_____, disponendo, altresì, la comparizione
dei creditori innanzi al Giudice Delegato per il giorno 28
settembre 2021 poi rinviato al 12 ottobre 2021.

Il commissario giudiziale ha trasmesso a tutti i creditori
la relazione ex art. 172 l.fall. e ha provveduto al deposito
della stessa in Tribunale.

In data 13 settembre 2021, la Società ha depositato una
Modifica della proposta e del piano di concordato.

In data 12 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei
creditori.

Decorso il termine si cui all'art. 178, ultimo comma l.fall.
il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione
sull'esito della votazione, nella quale ha dato atto
dell'approvazione del concordato da parte dei creditori
titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto,
nonostante la comunicazione negativa del creditore

_____ in qualità di rappresentante della creditrice
ipotecaria

Con decreto collegiale dell'11 novembre 2021, è stata fissata
l'udienza del 2.2.2022 per la comparizione delle parti e del
commissario giudiziale in camera di consiglio.

Il commissario giudiziale ha depositato il suo motivato parere
favorevole, ma non si è costituito.

La società proponente ha depositato in data 26 novembre 2021
ricorso per l'omologazione del concordato chiedendo omologarsi
il concordato, come modificato, con previsione del pagamento
integrale delle passività prededucibili e privilegiate e dei
creditori chirografari.

Ha presentato opposizione all'omologa chiedendo il rigetto della domanda di omologazione del concordato eccependo:

- l'illegittima esclusione del voto determinante di dal computo delle maggioranze;
- l'illegittimità, in ragione dell'art. 177, 4° comma l.fall., dell'ammissione al voto del creditore e del creditore

- la criticità del concordato gravemente lesivo delle ragioni creditorie di

All'udienza in camera di consiglio sono comparsi la società proponente e l'opponente, i quali si sono riportati ai rispettivi atti e hanno chiesto termine per memorie, nonché il commissario giudiziale, il quale si è riportato al suo parere favorevole all'omologa, ed il Tribunale si è riservato di decidere, concedendo i termini richiesti.

Considerato in diritto.

Occorre preliminarmente esaminare i motivi di opposizione all'omologa.

Ciò premesso, si osserva in linea generale che con l'opposizione all'omologa l'opponente può lamentare le illegittimità che afferiscono non solo alla regolarità della procedura, ma anche al contenuto sostanziale della proposta di concordato; ciò comporta il necessario vaglio, da parte del tribunale, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche del contenuto della proposta, con riferimento alla lamentata sostanziale non fattibilità del piano.

Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, anche con riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della sentenza della Suprema Corte resa a Sezioni Unite n. 1521 del 2013 si

traduce, infatti; - nella verifica della fattibilità giuridica del piano (ossia nel controllo che non vi siano motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); - nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia a assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari.

Nel caso di specie l'opponente lamenta in primo luogo la illegittima esclusione del proprio voto dal computo delle maggioranze.

La tesi non può tuttavia trovare accoglimento.

Tale giudizio deriva da un'attenta e puntuale analisi della struttura del procedimento di approvazione del concordato preventivo, che conduce alla conclusione secondo cui l'esercizio del diritto di voto viene esercitato esclusivamente sulla base delle statuizioni assunte nel corso dell'adunanza dei creditori, mentre durante i 20 giorni successivi è consentita solo l'espressione del voto.

In via generale, si osserva che, ai sensi dell'art. 177 l. fall. il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Per tale motivo, la procedura volta all'acquisizione del consenso della maggioranza dei creditori attraverso il voto, si snoda attraverso alcuni passaggi procedurali che culminano nell'adunanza prevista dall'art. 178 l. fall.

Anzitutto, compete al proponente il concordato preventivo, predisporre l'elenco nominativo dei creditori, indicando i rispettivi crediti e le cause di prelazione, come previsto dall'art. 161, co. 2, lett. b, l. fall.

Tale elenco, predisposto sulla base della contabilità aziendale, è di solito corroborato da una specifica e dettagliata ricognizione, eseguita attraverso l'attività di c.d. circolarizzazione, consistente nella richiesta rivolta a ciascun creditore di comunicare o confermare per iscritto

l'entità del proprio credito e l'eventuale sussistenza di causa di prelazione.

Il deposito di tale elenco è di assoluta importanza, poiché costituisce non solo il parametro di riferimento per verificare la tenuta del piano concordatario, ma anche la base stessa necessaria per dar luogo ai conteggi sul raggiungimento o meno delle maggioranze. Proprio per tali ragioni è previsto che l'attestatore del piano sia deputato a verificare, nell'ambito dell'esame della la veridicità dei dati aziendali, l'esistenza, ammontare e graduazione dei crediti (art. 161, co. 3, l. fall.).

Un ulteriore controllo sull'elenco dei creditori viene effettuato da parte del commissario giudiziale (art. 171 l. fall.), il quale deve effettuare una completa ricostruzione del passivo, utilizzando l'elenco dei creditori predisposta dal debitore.

Effettuata questa ultima ricognizione, il commissario procede alla predisposizione dell'elenco dei creditori con i relativi importi ed il relativo rango, sia esso chirografario o privilegiato, ossia di coloro che sono invitati a esprimere il voto sulla proposta di concordato preventivo.

Tuttavia, poiché tali attività si svolgono al di fuori del contraddittorio formale coi creditori, nonostante la ricognizione svolta dal commissario giudiziale può accadere che in relazione all'esistenza, all'ammontare ed ai privilegi da riconoscere ad uno o più crediti sorgano contestazioni.

La sede propria prevista per sollevare tali contestazioni ai fini del voto è quella dell'adunanza dei creditori, nell'ambito della quale al giudice delegato è rimesso - come previsto l'art. 176 l. fall. - di ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. La stessa norma chiarisce, peraltro, che tale decisione non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono poi opporsi all'esclusione solo in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Come si evince da tale sintetica ricostruzione, la funzione propria dell'adunanza è, dunque, quella di discutere il piano e la proposta di concordato nel pieno contraddittorio di tutti gli interessati ed alla presenza del giudice delegato e del commissario giudiziale, ma anche e soprattutto, se sorgono contestazioni, quella di decidere sulla sussistenza e collocazione dei crediti.

In tal modo appare evidente che il meccanismo del voto si incentra sulle contestazioni delle parti avvenute nel corso dell'adunanza e culminanti nella decisione provvisoria del giudice di ammettere o meno al voto. Da ciò deriva, con evidenza, che dopo la chiusura dell'adunanza e le decisioni assunte dal giudice, non sono possibili mutamenti ai fini del voto, che si svolge necessariamente sulla base del quadro che si è formato in tale contesto.

Tutto il meccanismo che regola il voto è dunque deciso in adunanza, sia per quanto riguarda le contestazioni, sia per quanto riguarda l'ammissione o l'esclusione, salva poi la possibilità per il creditore escluso dal voto di far valere le sue ragioni nell'ambito del giudizio di omologazione o, ai fini del riconoscimento sostanziale delle sue ragioni, nell'ambito di successivi giudizi ordinari.

E' chiara quindi la funzione del termine concesso dall'art 178 l.fall. per esercitare il voto.

La norma concede ai creditori ammessi al voto, che non abbiano esercitato il voto entro la data dell'adunanza, di esprimerlo successivamente nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

Dall'insieme di tali norme si evince che solo i creditori ammessi al voto possono esprimere il loro voto nei 20 giorni successivi all'adunanza e che solo coloro che sono stati

esclusi dal volto, in sede di adunanza, possono opporsi in sede di omologazione del concordato per la loro esclusione o per una diversa collocazione.

Fatta questa doverosa premessa, si osserva che nel caso di specie non è risultata inserita nell'elenco dei creditori aventi diritto al voto, nè risulta che in sede di adunanza abbia formulato contestazioni di sorta.

Risulta, invece, che nell'elenco dei creditori allegato alla proposta concordataria il credito di al 4 novembre 2020 è indicato per euro 3.155.601,26 con rango integralmente privilegiato in quanto munito di prelazione ipotecaria.

Come emerso nella relazione informativa depositata dal Commissario Giudiziale, risulta poi che , quale rappresentante del creditore ipotecario ha fatto pervenire una p.e.c. del 5 agosto 2021, con la quale è stato precisato che il credito di quest'ultima pari ad <<euro 3.241.566,82, alla data del 10.06.2021, in via privilegiata ipotecaria>>, in linea con la collocazione che il suddetto credito aveva ed ha nel piano concordatario di Sicilia.

Dalla stessa relazione emerge poi che con successiva comunicazione p.e.c. dell'11 ottobre 2021, lo stesso creditore ha trasmesso un conteggio analitico redatto da

di illustrazione della composizione del credito di al 10 giugno 2021. Anche in base a tale comunicazione, il credito ipotecario risulta pari a complessivi euro 3.241.566,82, senza che fosse in alcun modo evidenziata la sussistenza di una componente chirografaria.

Il Commissario ha così depositato nel portale accessibile ai creditori un aggiornamento all'elenco dei creditori nel quale il credito di è stato censito interamente tra i privilegiati.

All'adunanza dei creditori del 12 ottobre 2021, dopo essersi espressamente precisato che il credito di era stato collocato integralmente tra i privilegiati, è stato redatto l'elenco dei votanti entro cui non è stata collocata

Sebbene fosse presente all'adunanza dei creditori, l'Avv. Carlo Varvaro per conto di _____ non ha formulato alcun rilievo o osservazione in ordine alla posizione di quest'ultima.

In particolare, nel corso della adunanza non è stato formulato alcun rilievo in ordine all'ammontare e alla natura del credito di _____ censito interamente nei privilegiati all'interno dell'elenco depositato dal Commissario.

Soprattutto, nel corso di tale adunanza non è stato formulato alcun rilievo con riferimento al provvedimento del Giudice delegato deliberato nel corso dell'adunanza, che ha ammesso l'elenco dei votanti senza includere

Solo in data in data 29 ottobre 2021, _____ ha dedotto, per la prima volta, la esistenza di una porzione di credito chirografario per la quale ha espresso voto contrario all'approvazione del concordato.

Sulla base di quanto sopra considerato, tuttavia, è chiaro che il voto espresso da _____ per conto di Siena NPL in data 29 ottobre 2021 non possa essere calcolato ai fini della approvazione del concordato per l'assorbente motivo che, in adunanza, _____ non avendo formulato alcun rilievo od opposizione o, comunque, richiesto di essere ammessa provvisoriamente al voto ai sensi dell'art. 176, primo comma, l. fall., in modo da provocare un contraddittorio sulla questione con gli altri creditori e, prima ancora, con la ricorrente, non è stata dal giudice delegato ammessa al voto. Per tale ragione la dichiarazione di voto pervenuta il 29 ottobre 2021 non è utile ai fini del voto, non essendo

_____ censita nell'elenco dei votanti ammessi all'udienza del 12 ottobre 2021 (né avendo sollevato contestazioni sul punto, chiedendo in ipotesi di essere ammessa al voto) e non può concorrere ai fini del computo delle maggioranze e della approvazione del concordato.

Anche l'eccezione circa la invalidità ex art. 177, quarto comma, 1.fall. dei voti resi da _____ e _____ è infondata.

Secondo l'opponente l'approvazione del concordato sarebbe stata determinata dai voti delle società _____ e _____

entrambe riconducibili alla sig.ra _____

la quale al contempo riveste il ruolo di procuratrice speciale e general manager in _____ e per tale motivo sussisterebbe un palese conflitto di interessi tra la Società che ha proposto il concordato ed i creditori _____ e _____

L'eccezione è infondata.

Invero l'art 177 1.fall. prevede " Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Nel caso di specie non sussiste alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 177, quarto comma, 1.fall. tale da configurare un'ipotesi di esercizio di voto espresso in conflitto di interessi: non sussiste, infatti, alcun collegamento rilevante tra le predette società idoneo ad integrare la fattispecie di cui al predetto art 177.

Inoltre, a parte la minima partecipazione della sig.ra _____

_____ nella compagine sociale delle creditrici votanti, la proposta concordataria offre il pagamento integrale dei crediti chirografari, per cui, nell'espressione di un voto favorevole alla proposta, non può ipotizzarsi, neppure in astratto, un interesse confliggente con quello dei creditori.

Pertanto, non essendo configurabile alcun potenziale danno per i creditori, la votazione a favore della proposta non può rilevare dal punto di vista del conflitto di interessi.

Quanto, infine, all'assenza di concreta garanzia al creditore ipotecario circa la soddisfazione integrale del relativo credito entro febbraio 2024 si osserva quanto segue.

Anche tale doglianza appare in fondata, atteso che il piano concordatario è stato corredato di tutti gli elementi a sostegno delle previsioni di realizzo dell'attivo.

Il complesso alberghiero è stato oggetto di analisi da parte di primaria società () che ha redatto un

in cui sono state confermate la ragionevolezza dei valori espressi nel concordato e le previsioni di fatturato.

Anche l'asseveratore ha sottoposto a verifica i valori dell'attivo recepiti nel piano concordatario ed ha concluso per la fattibilità dello stesso.

Lo stesso commissario giudiziale ha confermato la fattibilità del piano, ribadita anche nel parere ex art. 180 l.fall. sulla base delle ulteriori verifiche e riscontri compiuti.

Peraltro, al Tribunale è demandato solo il vaglio sulla fattibilità giuridica del piano, rimanendo invece in capo ai creditori la valutazione sulla fattibilità economica, ivi compresa la idoneità (in concreto) a dare sicurezza dell'adempimento, valutazione, questa, che riguarda proprio la convenienza della proposta.

Con riferimento alla mancata regolarizzazione in conservatoria della titolarità della particella da anni in uso da parte dell'albergo, ma formalmente in capo ai sig.ri e

ha fornito la documentazione a corredo della formale disponibilità ed impegno di questi ultimi a trasferire il bene in favore di così da consentire di acquisire la piena disponibilità della particella (e, quindi, dell'intero immobile).

L'opponente sostiene poi che sarebbe stato attribuito un valore eccessivamente alto all'immobile da vendere, considerato che nella procedura esecutiva incardinata dalla

innanzi al Tribunale di Marsala era in asta al prezzo base di euro 2.822.445,00, offerta minima di euro 2.116.833,75.

Tale eccezione deve anch'essa essere respinta poichè non tiene conto che il valore è stato attribuito all'intera un'azienda in esercizio e non invece che al singolo cèspite in sé considerato.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere respinta.

Quanto, invece, al giudizio per l'omologazione si osserva che la procedura si è regolarmente svolta.

Con il decreto ex art. 163 l. fall. è stata verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall. ed in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

La ricorrente ha proposto un concordato in continuità, con l'assunzione dell'obbligazione di pagamento del 100% di tutti i crediti (per complessivi euro 5.062.040,00 di cui euro 3.157.007,00 per crediti ipotecari), da realizzarsi mediante la continuità diretta per una prima fase ed indiretta in una seconda fase a seguito della cessione dell'azienda in esercizio che consentirà:

- il pagamento all'omologa delle spese in prededuzione;
- il pagamento integrale dei debiti privilegiati e interessi connessi entro 12 mesi dall'omologa;
- il pagamento del 100% dei debiti ipotecari e interessi connessi, entro 24 mesi dall'omologa;
- il pagamento del 100% dei debiti chirografari entro 24 mesi dall'omologa;
- il pagamento dei crediti postergati <<solo dopo l'avvenuto integrale rimborso di tutti i creditori concorsuali>>.

Le risorse utilizzabili per l'esecuzione del concordato derivano da incassi di crediti, dai flussi della continuità netti attesi nei primi due anni di piano con decorrenza dall'omologa, dalla cessione di una partecipazione e dell'azienda alberghiera in esercizio.

Per quanto riguarda i tempi di adempimento, il piano prevede che il creditore ipotecario sia pagato entro 24 mesi dall'omologa, in corrispondenza con la prevista data di vendita dell'albergo e che, dopo il pagamento del creditore ipotecario, siano soddisfatti per intero anche i creditori chirografari.

All'esito delle operazioni di voto, il concordato è risultato approvato da un numero di creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto, con provvedimento emesso nell'udienza del 12 ottobre 2021.

Il piano e la proposta hanno, infatti, ottenuto voti favorevoli per l'importo complessivo di euro 147.959,45 su un ammontare dei crediti ammessi al voto pari a 238.456,76 euro.

Non è stato invece calcolato nel computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato, il voto della

non essendo la posizione creditoria censita nell'elenco dei votanti ammessi all'udienza del 12 ottobre 2021.

Alla luce di quanto esposto, il concordato deve essere omologato.

Inoltre, poiché il concordato consiste nella liquidazione dell'attivo, occorre nominare un liquidatore indicato dalla stessa proponente nella persona del dott. Giorgio Trasmondi professionista indipendente in possesso dei requisiti previsti dall'art 28 l.fall.

Va, inoltre, costituito il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione e determinare le altre modalità della liquidazione, ai sensi dell'art. 182 l. fall. e vanno determinate le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale

Rigetta l'opposizione promossa da
e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
6.000,00 per compensi, oltre a spese generali, Iva e Cpa come
per legge;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da
con sede legale in Codice Fiscale,

NOMINA

liquidatore dei beni ceduti ai creditori il dott. Giorgio
Trasmondi

NOMINA

membri del comitato dei creditori:

STABILISCE

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza
dell'adempimento:

1. Il liquidatore presenterà, entro trenta giorni
dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione
(contenente tra l'altro l'indicazione dei tempi di
espletamento delle operazioni liquidatorie), depositandolo in
cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del
commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei
creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario,
potranno essere presentate modifiche o integrazioni al
programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario
giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.

2. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che
il programma sia conforme al decreto di omologazione e
rispondente agli interessi dei creditori.

3. Il liquidatore potrà in essere tutte le operazioni
liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le
vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri
beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di
attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti

giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 20.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare, ed all'esito richiederà l'autorizzazione al G.D. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente visti dal commissario giudiziale.

4. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

5. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

6. Il liquidatore presenterà ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

7. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre che alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla

relazione sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

8. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

9. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

10. Complesse le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso nella camera di Consiglio in Roma del 10.3.2022

Il presidente

Dott. Antonino La Malfa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

16 MAR. 2022

FUNZIONARIO

Dott.ssa Silvia Pastora

